

COMUNE DI CORBETTA

COMODATO D'USO DI AREA PUBBLICA e GESTIONE DELL'OASI FELINA -**VIA ITALO ZAT.**

Il giorno del mese di dell'anno , presso

l'Ufficio Tecnico nel Palazzo Municipale,

tra**Il Comune di Corbetta**, con sede in Via C. Cattaneo, 25, codice fiscale

03122360153 rappresentato ai fini della stipula del presente contratto dal

Responsabile del Settore Ambiente ed Infrastrutture Arch.,

nata ad il, che interviene nel presente atto

esclusivamente in nome e per conto del Comune di Corbetta in forza di

Decreto del Sindaco nr. del

E

L'Associazione (c.f. n.) costituitasi in data con

atto n. del avente sede in Via a e

rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dal Presidente

....., nato a Il

PREMESSO

Che il Comune di Corbetta è proprietario dell'area sita in Via Italo Zat di cui al

foglio n. 10 mappale n. 1018 come dettagliatamente visibile nelle planimetrie

qui allegate;

Che l'Associazione suddetta opera per i fini sanciti

dallo statuto, regolarmente depositato presso la Segreteria del Comune di

Corbetta;

Che l'Associazione..... ha richiesto l'assegnazione in uso

	dell'area sito in Via Italo Zat indicata nella planimetria sopracitata per la	
	gestione dell'oasi felina;	
	Che a seguito di espletamento di manifestazione di interesse/selezione	
	pubblica per l'assegnazione di immobili comunali idonei ad essere dati in	
	comodato d'uso nonché per la gestione dell'oasi felina, l'Associazione	
	 è stata individuata quale assegnataria dell'area,	
	individuata nella planimetria qui allegata – con Determinazione del Settore	
	Ambiente e Infrastrutture n. ... del	
	Che si rende pertanto necessario sottoscrivere uno specifico atto al riguardo;	
	CONVENGONO QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OBIETTIVI	
	Il Comune di Corbetta – comodante – al fine di ottemperare al disposto del	
	regolamento regionale n. 2 del 13 aprile 2017 “Regolamento di attuazione	
	delle disposizioni di cui al Titolo VIII, capo II, della L.R. n. 33/2009 recante	
	norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del	
	randagismo” avvalendosi di un Comodatario qualificato e responsabile per	
	promuovere la protezione dell'ambiente e degli animali, in grado di gestire	
	attività di ricovero di gatti abbandonati, concede in comodato d'uso l'area	
	sita in Via Italo Zat per la gestione dell'oasi felina, come sopra individuata	
	sulle planimetrie allegate al presente atto, all'Associazione	
	(c.f. n.) avente sede in Via a – comodatario	
	–	
	Il comodatario dovrà gestire ed utilizzare l'area assegnata non solo nel	
	perseguimento delle finalità del bando/manifestazione di interesse e del	
	capitolato, ma avendo cura anche delle finalità pubbliche dell'area.	
	2	

	Il Comune di Corbetta concede a che accetta,	
	la gestione e l'utilizzo dell'area di proprietà comunale di superficie pari a mq.	
	 sita in Via Italo Zat per le funzioni di cui al seguente art. 4. L'area	
	è data in comodato d'uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,	
	perfettamente noto all'Associazione che la prende in	
	consegna.	
	Il Comune dichiara e riconosce che la suddetta area è e resterà di piena ed	
	esclusiva proprietà del Comune stesso.	
	ART. 2 - OGGETTO	
	Lo scopo del presente comodato d'uso riguarda la gestione, l'utilizzo e la	
	conservazione dell'area in oggetto volta a favorire il benessere dei gatti, lo	
	svolgimento di attività di gestione dell'oasi felina, la ricerca di nuove forme	
	aggregative per la protezione degli animali. Il comodatario assicura la	
	regolare conduzione e manutenzione dell'area mantenendo in buono stato le	
	strutture presenti nonché le aree e le strade adiacenti.	
	ART. 3 - DURATA	
	La comodato d'uso avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà	
	durata di anni 5 (cinque), il presente contratto scadrà pertanto il con	
	previsione di rinnovo tacito di pari anni, salve ulteriori proroghe espresse e/o	
	rinnovi espressi subordinati alla verifica della condotta tenuta dal	
	comodatario quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali e	
	previo parere favorevole della Giunta Comunale	
	Il Comune di Corbetta e il Comodatario si riservano la facoltà di recedere	
	unilateralmente, previo preavviso che dovrà essere comunicato entro 6 mesi	
	dalla data di rilascio dell'immobile mediante raccomandata A/R o PEC.	
	3	

I beni oggetto del comodato dovranno essere restituiti al termine del comodato nelle stesse condizioni della consegna, salvo naturale deperimento e consumo.

La consegna e la restituzione verranno certificati da verbale sottoscritto dai rappresentanti del Comune e del Comodatario.

Art. 4 – USO STRUTTURA E ATTREZZATURE

Il Comodatario, utilizzerà l'area provvedendo a mantenerla in stato decoroso ed in armonia con le essenze arboree presenti .

Eventuali lavori di modifica, adeguamento o migliorie all'area in uso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal comodante e dagli organi competenti e realizzati a cura del Comodatario. Le eventuali opere o migliorie rimarranno comunque, a fine durata del comodato, di proprietà del Comune.

Il Comodatario è tenuto ad utilizzare l'area per le finalità che hanno determinato l'assegnazione e secondo le modalità indicate nel presente contratto.

Il Comodatario dovrà farsi carico delle spese di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e degli spazi di pertinenza (percorsi di accesso e aree limitrofe) della stessa, per tutta la durata del rapporto giuridico. Al fine di promuovere la sostenibilità economica del progetto, potrà essere consentito lo svolgimento di eventi e iniziative, nel rispetto all'attività principale, atti al reperimento di fondi a sostegno del Comodatario, potranno inoltre essere previste forme di contribuzione da parte di benefattori e/o sponsorizzazioni a copertura dei costi gestionali.

ART. 5 - RISERVA A FAVORE DEL COMUNE.

Il Comune si riserva la possibilità, in accordo con il comodatario di utilizzare

	l'area per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni organizzati	
	dall'Amministrazione comunale.	
	ART. 6 – MANUTENZIONE, ONERI ED OBBLIGHI DEL COMODATARIO	
	Il Comodatario dovrà:	
	- promuovere il benessere animale, il progetto deve essere rivolto ai gatti	
	abbandonati	
	- Ricercare la massima qualità nella conduzione dell'oasi	
	- presentare annualmente una relazione in ordine alle attività svolte nell'anno	
	di riferimento rendicontando lo stato della gestione;	
	Il Comodatario ha l'obbligo di mantenere adeguato personale da adibire	
	all'assistenza dei gatti, alla pulizia, alla custodia e al mantenimento di tutti i	
	parametri di sicurezza qualitativamente e quantitativamente necessari	
	all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione del gattile/oasi felina,	
	secondo quanto previsto dal presente documento, dalla legge regionale e	
	dalle prescrizioni di ATS .	
	- Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, il	
	Comodatario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro	
	personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando al riguardo	
	l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.	
	- Qualora il Comodatario si avvalga di lavoro subordinato, dovranno	
	essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei	
	contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore.	
	- Il Comodatario deve provvedere alla tenuta dell'area e alla relativa	
	gestione, adeguandosi alle disposizioni legislative vigenti, al decoro e	
	alla sicurezza dell'area, delle pertinenze e delle vie di accesso.	
	5	

- Il Comodatario dovrà inoltre:

- ✓ rispettare la normativa in materia sanitaria.
- ✓ far osservare ai propri addetti tutte le disposizioni prescritte da leggi o regolamenti in vigore o che saranno emanati nel corso del comodato.
- ✓ dovrà tenere sempre sotto controllo e sorveglianza le aree affidate.
- ✓ dovrà impedire l'utilizzo dell'area da parte di terzi non autorizzati;
- ✓ si farà carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione dell'area e quant'altro necessario per il corretto funzionamento della stessa;
- ✓ dovrà sostenere, le utenze relative all'energia elettrica e all'acqua potabile;
- ✓ dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti (verde - frazione organica compostabile – plastica – vetro - secco indifferenziato) presso impianti autorizzati. Tale servizio è svolto dal Comune a mezzo della azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana. Rimane a carico del gestore posizionare all'esterno della struttura i contenitori dei rifiuti nei giorni di raccolta.
- ✓ Il Comodatario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'area data in uso, nel rispetto delle indicazioni impartite dal Settore Ambiente e Infrastrutture.
- ✓ Il Comodatario provvederà, a titolo esemplificativo, ai seguenti adempimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria: manutenzione generale dell'area, mantenimento del verde mediante sfalci erba, potatura siepi, potatura alberi a medio fusto;
- ✓ pulizia dell'area interessata e delle zone d'accesso;
- ✓ se necessari, controllo dell'attuazione delle misure previste nel piano

	sicurezza ed evacuazione dal medesimo redatti;	
	Il Comodatario deve dare libero accesso ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione.	
	Il Comodatario potrà realizzare a propria cura e spese interventi sull'area previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.	
	ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMODATARIO	
	Sono a carico del comodatario tutte le utenze ad esclusione della tariffa rifiuti.	
	ART. 8 - CANONE DI COMODATO D'USO	
	Il valore stimato per l'uso dell'immobile da assegnare al Comodatario, corrisponde al servizio di gestione di un gattile/oasi felina, pertanto l'uso dell'area è a titolo gratuito per tutta la durata del Comodato d'uso.	
	ART.9 - COPERTURE ASSICURATIVE	
	Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del Comodatario. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del Comodato d'uso con effetto immediato.	
	Il Comodatario è ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti, volontari e/o addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività di gestione dell'oasi ed ha l'obbligo di effettuare la necessaria formazione prevista dalla legge. Il Comodatario è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente viene arrecato a terzi. Il Comodatario manleva pertanto il Comune da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata, compresi utilizzatori e visitatori che frequentano l'area.	
	Nell'uso degli immobili previsto dal presente capitolato e nell'espletamento	
	7	

delle attività di cui al presente capitolato il comodatario dovrà impegnarsi ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi e a improntare tale uso ed espletamento di attività a condizioni di massima sicurezza e ad attuarle con tutti gli accorgimenti offerti dalla buona tecnica. Il comodatario dovrà assumere interamente a proprio carico, anche ai sensi degli artt. 2049, 2050 e 2051 c.c., qualsiasi responsabilità, civile e penale, ivi compresa quella per qualunque danno, a persone e/o cose, connessa alla vigilanza, custodia e conservazione, alla gestione e alla manutenzione ordinaria degli immobili de quo, in generale, avente relazione diretta o indiretta e/o, comunque, connessa all'uso degli immobili previsto dal presente capitolato nonché all'espletamento delle attività di cui al presente capitolato, al riguardo impegnandosi a manlevare e a tenere indenne il Comune di Corbetta da qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata, esonerandolo da ogni obbligo, onere e responsabilità e rinunciando a qualunque diritto di rivalsa nei confronti dello stesso nonché dei rispettivi amministratori e dipendenti.

Eccezion fatta per i danni cagionati da furti o da atti vandalici, il comodatario sarà l'unico responsabile nei confronti del Comune di Corbetta per i danni arrecati agli immobili in questione e risponderà di qualunque condotta imputabile allo stesso o altri, ferma, in tale ultimo caso, la possibilità di rivalsa nei confronti di questi ultimi.

Il comodatario sarà tenuto a sottoscrivere, a proprie spese, con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, polizza assicurativa a copertura dei rischi di cui ai commi che precedono. Tale polizza dovrà prevedere una garanzia

	assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una	
	somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 500.000,00. Copia	
	di detta polizza assicurativa dovrà essere prodotta e verrà acquisita agli atti	
	del Settore Ambiente e Infrastrutture prima della sottoscrizione del	
	contratto. Resta inteso che la copertura assicurativa dovrà sussistere per	
	tutta la durata del comodato de qua e relative eventuali proroghe/rinnovi.	
	A tal proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa	
	senza soluzione di continuità, il comodatario dovrà produrre copia del	
	documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta polizza a ogni sua	
	scadenza ed entro la data della stessa.	
	Il comodatario dichiarerà espressamente, con la firma del contratto relativo	
	al comodato de qua, di esonerare il Comune di Corbetta da qualsiasi	
	obbligo, onere e responsabilità connessi ai rischi oggetto della predetta	
	copertura assicurativa.	
	Costituirà onere a carico del comodatario il risarcimento dell'ammontare	
	dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in ragione dell'eventuale	
	pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali o dell'insufficienza della	
	copertura assicurativa, riconoscendo che la relativa stipula in ogni caso non	
	lo esonererà dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge nonché	
	del presente capitolato descrittivo e prestazione.	
	ART. 10 - RESPONSABILITÀ	
	Il Comodatario ha un obbligo di custodia dell'area data in c omodato d'uso	
	ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni	
	diretti o indiretti per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche ad opera di	
	terzi.	
	9	

Il Comodatario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto del comodato d'uso, durante il periodo di gestione.

Il Comodatario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, dei soci o di altri cittadini presenti nell'area a vario titolo.

Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla buona tecnica; manleva espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il Comodatario dichiara espressamente, con la firma del contratto, di esonerare il comodante, da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, le predette necessarie polizze assicurative.

ART. 11 - PENALI

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti di manutenzione e gestione dell'area, il Comodatario, oltre l'obbligo di ottemperare in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento nell'atto di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni così determinate:

- Da un minimo di € 100 (euro cento) ad un massimo di € 300 (euro

trecento) per inadempienze dovute a comportamenti o omissioni non giustificabili dovute anche solo a colpa, e/o per inosservanza di norme, leggi e regolamenti.

Le sanzioni di cui al presente articolo, saranno precedute da regolare contestazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale, a mezzo PEC o e-mail, presso la sede operativa, alla quale il comodatario avrà la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

ART. 12 - REVOCA, RECESSO E RISOLUZIONE DEL COMODATO D'USO

REVOCA DEL CONTRATTO

Il Comune di Corbetta potrà revocare il comodato d'uso per sopravvenute esigenze urgenti di protezione civile del Comune stesso o in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento del comodato stesso o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

In tal caso, entro i termini all'uopo indicati dal Comune di Corbetta nella comunicazione di revoca, il comodatario dovrà provvedere - interamente a sua cura, spese e responsabilità - a lasciare la porzione di immobile di cui trattasi e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e la relativa pulizia finale, salvo naturale deperimento e consumo.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune di Corbetta potrà recedere unilateralmente dal contratto di comodato d'uso previo preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante PEC o raccomandata A/R, entro il quale il comodatario dovrà provvedere a lasciare la porzione di immobile in argomento e a restituirla

nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e la relativa pulizia finale.

Il comodatario potrà recedere unilateralmente dal contratto di comodato d'uso previo preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante PEC o raccomandata A/R, entro il quale il comodatario stesso dovrà provvedere a lasciare la porzione di immobile in argomento e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e la relativa pulizia finale.

E' fatta salva la facoltà del Comune di recesso unilaterale in caso d'urgenza, con comunicazione con effetto immediato mediante PEC o raccomandata A/R. In tal caso, entro i termini all'uopo indicati dal Comune nella comunicazione di recesso, il comodatario dovrà provvedere a lasciare la porzione di immobile assegnata in comodato d'uso e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e la relativa pulizia finale.

In tutti i casi di recesso di cui al presente articolo il comodatario dovrà provvedere a lasciare la porzione di immobile in questione e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e la relativa pulizia finale interamente a sua cura, spese e responsabilità e senza diritto a rimborso di spesa alcuna né alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa e/o ristoro nei confronti del Comune.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., il Comune avrà diritto di risolvere il contratto relativo al comodatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456

c.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno, con dichiarazione che dovrà essere inviata al comodatario mediante PEC o raccomandata A/R, nei seguenti casi:

accertamento della mancanza e/o del sopravvenuto venir meno dei requisiti dichiarati dal comodatario nella presente procedura ad evidenza pubblica; frode da parte del comodatario e/o cessazione di attività e/o scioglimento, messa in liquidazione, fallimento, concordato preventivo o assoggettamento ad altra procedura concorsuale da parte del comodatario e/o modifiche sostanziali nella sua struttura, tali da far venire meno il rapporto sulla base del quale sarà stipulato il contratto relativo al comodato de qua, e/o cessazione dello svolgimento delle attività sociali previsti dalla presente procedura ad evidenza pubblica negli immobili di cui trattasi da parte del comodatario;

uso da parte del comodatario degli immobili non conforme alle finalità di cui all'art. 3 e/o a quanto previsto dal presente capitolato descrittivo e prestazionale;

inosservanza da parte del comodatario delle previsioni e/o inadempimento da parte del comodatario degli impegni, obblighi e oneri concernenti sia le spese per le utenze, posti a suo carico dall'art. 6, comma 9, nei termini e secondo le modalità ivi indicate;

violazione da parte del comodatario di disposizioni normative in materia di sicurezza e/o mancato assolvimento da parte del comodatario di tutti gli impegni, obblighi posti a suo carico dall'art. 7 nei termini e secondo le modalità ivi indicate;

inosservanza da parte del comodatario dei divieti e/o inadempimento da

	parte del comodatario degli impegni, obblighi e oneri concernenti la cessione	
	e/o il subentro nel contratto relativo al comodato e/o il sub comodato;	
	sopravvenuta impossibilità da parte del comodatario all'espletamento della	
	vigilanza, custodia e conservazione, della gestione e/o della manutenzione	
	ordinaria degli immobili in questione nei termini e secondo le modalità	
	indicate nel presente capitolato	
	inadempimenti da parte del comodatario di particolare gravità, tali da far	
	venire meno gli scopi del comodato a;	
	applicazione al comodatario di penali in misura pari o superiore a 1.000,00	
	euro/anno.	
	In tutti i casi di risoluzione del contratto relativo al comodato di cui al	
	presente articolo, entro i termini all'uopo indicati dal Comune di Corbetta	
	nella comunicazione della volontà di risolvere detto contratto ex art. 1453	
	c.c. o della dichiarazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva	
	espressa ex art. 1456 c.c., il comodatario dovrà provvedere a lasciare gli	
	immobili dati in uso e a restituirli nelle stesse condizioni della consegna	
	attraverso il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e	
	la relativa pulizia finale - salvo naturale deperimento e consumo -	
	interamente a sua cura, spese e responsabilità e senza diritto a rimborso di	
	spesa alcuna né alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa e/o ristoro nei	
	confronti del Comune di Corbetta.	
	Le interruzioni delle attività per causa di forza maggiore non daranno luogo a	
	responsabilità alcuna per nessuna delle Parti né ad indennizzi di sorta,	
	purché tempestivamente notificate.	
	ART. 13 - PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	

Il Comodatario dovrà avere personale sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutte le attività in sicurezza.

Il Comodatario dovrà assicurare un'adeguata e scrupolosa formazione del proprio personale.

Il Comodatario sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché, in caso di dipendenti, delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

Il Comodatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che gli derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi incluse le eventuali pratiche da espletare, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

Il comodatario dovrà inoltre essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di avere provveduto a quanto sopra a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, la quale comunque potrà procedere a tutti i controlli d'ufficio.

ART.14 - REFERENTE DEL COMODATARIO

Ai fini di un buon coordinamento della gestione, il Comodatario dovrà nominare e mettere a disposizione un suo incaricato che sarà il referente verso l'Amministrazione Comunale.

Eventuali modifiche del referente dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune.

ART. 15 - SUB COMODATO

Il Comodatario non può sub comodare l'area.

ART. 16 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

Il Comodatario sarà tenuto all'osservanza di leggi, decreti, regolamenti vigenti tempo per tempo.

ART. 17 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti della presente comodato, il Comodatario dovrà eleggere domicilio legale in Corbetta. La definizione di tutte le controversie è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, il Comune di Corbetta, da un lato, e l'operatore, dall'altro, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali e di quelli di cui sono titolari del trattamento esclusivamente per fini connessi alla presente procedura a evidenza pubblica e alla corretta esecuzione del contratto stipulato all'esito della stessa.

Il trattamento dei dati verrà effettuato da persone appositamente incaricate per tali finalità e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli, compresa la comunicazione a terzi, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento di dette finalità e, in ogni caso, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.

Il comodatario si impegnerà a osservare e a far osservare ai propri associati e/o agli addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività di specie la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di

cui avrà conoscenza nello svolgimento di tali attività, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso del Comune.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corbetta.

ART. 19 - SPESE DI COMODATO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa (bolli, imposte, registrazione, diritti di segreteria), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del Comodatario.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente contratto di comodato, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile in materia di comodato o nelle disposizioni di legge specifiche riguardanti l'oggetto della presente comodato d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Corbetta,

PER L'ASSOCIAZIONE

PER IL COMUNE DI CORBETTA

Il Responsabile del Settore Ambiente ed Infrastrutture
